

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 10 marzo 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, De Biasio Calimani, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Franz, Maccanico, Pennacchi, Prodi, Sales, Valducci, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, De Biasio Calimani, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Franz, Grimaldi, Ladu, Maccanico, Marongiu, Montecchi, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Treu, Turco, Valducci, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il comitato  
della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 9 marzo 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BOGHETTA e EDUARDO BRUNO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità del dissesto delle Ferrovie dello Stato » (4630);

ATTILI: « Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio vergine di oliva e dell'olio di oliva » (4631).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PAISSAN e BRUNALE: « Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore » (4421) *Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Autonomia statutaria della Regione Sardegna in materia di forma di governo » (4601);

*II Commissione (Giustizia):*

GRIMALDI: « Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene » (4435) *Parere delle Commissioni I, XI e XII;*

DELMASTRO DELLE VEDOVE: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie » (4442) *Parere della I Commissione;*

« Nuove disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive » (4579) *Parere delle Commissioni I e VII*;

*VII Commissione (Cultura):*

NAPOLI ed altri: « Legge-quadro sulla parità scolastica » (4589) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XII*;

TESTA ed altri: « Istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Cassino » (4545) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIII*;

*VIII Commissione (Ambiente):*

MALAVENDA e CENTO: « Norme per la tutela della salute dagli effetti derivanti da radiazioni elettromagnetiche » (4561) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XIII e XIV*;

*X Commissione (Attività produttive):*

CAMOIRANO ed altri: Nuove norme sulla chiusura settimanale delle imprese che esercitano l'attività di produzione del pane » (4544) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e XI*;

*XII Commissione (Affari sociali):*

SAIA ed altri: « Nuove norme in favore di pazienti stomizzati » (4444) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*.

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 9 marzo 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

autorità portuale di Ravenna per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 89);

autorità portuale di Taranto per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 90).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 6 marzo 1998 ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 12 febbraio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale

n. 116076 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 4 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 104467 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 5 marzo 1998, ha trasmesso, a' termini del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 119620 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 7 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno 1997 e l'aggiornamento delle previsioni per il 1998 (doc. XXV-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito all'articolo 54 del disegno di legge S. 1780-C, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997).

La suddetta segnalazione è deferita alla XIV Commissione permanente (Politiche Unione europea) nonché alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Annuncio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.**

Nei mesi di gennaio e febbraio 1998 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Francesco Paolo CAVOLLA a presidente dell'istituto dell'encyclopédia italiana fondata da Giovanni Treccani.

Tale richiesta, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il Vice presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma

51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la fissazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Tale richiesta è deferita, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 27 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di determinazione degli emolumenti degli organi dell'ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Tale richiesta è deferita, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 27 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997,

n. 454, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di piano per la realizzazione degli interporti.

Tale richiesta è deferita, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 marzo 1998.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 aprile 1998.

#### Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI*

---

**A) Interpellanza:****(Sezione 1 — *Commercio internazionale dell'avorio*)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

è attualmente in corso in Zimbabwe la riunione della Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione);

le nazioni dell'Unione europea, compresa l'Italia, si sono dichiarate «aperte» sulle proposte emerse nell'incontro della Cites ad Harare (Africa) sul declassamento delle popolazioni di elefanti in tre Paesi africani;

la dichiarazione ha sorpreso molto i gruppi per la protezione degli animali come l'Iffaw (fondo internazionale per la protezione degli animali) che temono che una decisione come questa porterebbe ad una massiccia ripresa della caccia illegale, con implicazioni catastrofiche per il futuro delle specie animali;

le proposte sono state fatte da Namibia, Botswana e Zimbabwe, che risulterebbero essere interessate al commercio dell'avorio con il Giappone e al commercio internazionale di altri prodotti ricavati dall'uccisione degli elefanti;

alcune associazioni protezionistiche sostengono che l'Italia sarebbe sostenitrice di un compromesso che accetterebbe il declassamento degli elefanti, ma con quota zero sul commercio dell'avorio, che significa soltanto rimandare ogni cosa al giorno in cui la vendita dell'avorio sarà di nuovo legale;

il bando sul commercio internazionale dell'avorio ha stabilizzato le popolazioni degli elefanti in molti Stati dal 1989, e ridotto al minimo le attività di bracconaggio. Anche un minimo declassamento potrebbe rappresentare un forte stimolo alla ripresa del mercato dell'avorio specialmente in quelle nazioni dove il controllo sul commercio illegale è minimo, se non nullo, legittimando ancora una volta l'«appetito» del pubblico sull'avorio;

le tre nazioni vorrebbero vendere il loro avorio al Giappone per finanziare la conservazione e lo sviluppo nazionale. Ma nel caso dello Zimbabwe, per esempio, la vendita dell'avorio accumulato in più di sette anni potrebbe finanziare il ministero dell'ambiente locale per sole 15 settimane o molto meno se parte di quei fondi fossero impiegati per finanziare altro;

un gruppo di esperti del Cites ha recentemente fatto notare che il Giappone non può fare da ricettore di un tale commercio, non essendo in grado di distinguere le entrate legali da quelle illegali di avorio;

con l'incentivazione del mercato si riaprirebbe la strada per la ricca *lobby* del bracconaggio, che potrebbe così vendere i propri prodotti aggirando più facilmente ogni forma di controllo —;

se risponda al vero che l'Italia ha assunto un tale orientamento in sede Cites;

quali siano le motivazioni di una tale decisione;

se sia vero che l'Italia, assumendo tale orientamento, intenda proporre come compromesso la quota zero sul commercio dell'avorio che, come è noto, significa sol-

tanto rinviare il problema ad una futura legalizzazione della vendita dell'avorio medesimo;

se non ritenga invece il Governo italiano di dover mantenere la rigorosa posizione fino ad oggi assunta, che ha posto il bando internazionale sul commercio internazionale dell'avorio ed il divieto della caccia agli elefanti;

se non ritengano infine di doversi fare promotori di una azione nei confronti degli altri paesi europei per indurli ad assumere un' analoga e ferma posizione per la protezione degli elefanti e la prosecuzione del bando sul commercio dell'avorio.

(2-00561) « Turroni, Cento, Leccese, Proacci ».

(19 giugno 1997)

## B) Interpellanza:

### **(Sezione 2 — Disciplina dello smaltimento dei rifiuti)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per l'ambiente, per sapere — premesso che:

il decreto legislativo delegato 5 febbraio 1997, n. 22, recante « Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi » è entrato in vigore per riformare organicamente la precedente legislazione in materia, recependo gli indirizzi comunitari e razionalizzando procedure, adempimenti, competenze e sistema sanzionatorio, ponendosi, come recita l'articolo 1, come provvedimento avente natura di « principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione » e di « riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome »;

lo stesso provvedimento ha inteso introdurre una concezione nuova della tutela ambientale, basata su uno sviluppo soste-

nibile e compatibile, e con attenzione prevalente all'aspetto sostanziale delle relative problematiche ed alla semplificazione della disciplina del settore;

i suddetti principi tuttavia rischiano di restare nell'ambito delle mere dichiarazioni di intenti, senza apporto concreto di reali innovazioni rispetto alla disciplina previgente, ed esasperandone anzi i difetti di scarsa chiarezza e trasparenza e di eccessiva burocratizzazione degli oneri ed adempimenti previsti per gli operatori del settore;

gli stessi operatori lamentano, ad esempio, la recente modifica del decreto legislativo n. 22 del 1997 ad opera del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ha tra l'altro introdotto l'obbligo di vidimazione dei documenti per il trasporto dei rifiuti, creando un addizionale balzello burocratico di per sé oneroso e dalle conseguenze altamente pregiudizievoli per l'impatto nell'assetto esistente; infatti, con l'entrata in vigore dell'obbligo il giorno stesso della pubblicazione del decreto e, quindi, in modo improvviso ed inatteso, a livello teorico si sono determinate interpretazioni contrastanti sull'istituto e sul termine di entrata in vigore, mentre nella realtà pratica manca chiarezza su cosa debba essere vidimato (non esistono infatti formulari predisposti), molti uffici del registro sono stati colti alla sprovvista ed hanno rifiutato la vidimazione, o hanno preteso il pagamento della stessa (a fronte della gratuità prevista dal decreto n. 389 del 1997); le imprese di smaltimento, invece, si sono ovviamente rifiutate di trattare rifiuti non accompagnati da documentazione vidimata;

a prescindere dal citato esempio di improvvisazione burocratica, il decreto n. 22 del 1997, nonostante i lodevoli intenti, in concreto determina numerose difficoltà in fase applicativa;

tra queste, vi è la difficoltà a comprendere pienamente la portata di tutta la disciplina e delle singole previsioni; infatti oltre al termine di 15 giorni dalla pubblicazione, per l'entrata in vigore della nuova

disciplina, occorre considerare che gli operatori spesso ricevono le *Gazzette Ufficiali* con un certo ritardo, il che ovviamente abbrevia il termine di conoscibilità ed adattamento; peraltro, i numerosissimi obblighi ed adempimenti di carattere formale, non solo lasciano immutato lo spirito burocratico della precedente disciplina, ma risultano tutti sanzionati significativamente, il che crea notevole pressione in capo agli operatori costretti ad adattarsi in termini brevi; all'uopo, va notata la completa assenza di disposizioni transitorie che consentano un passaggio armonioso dalle regole precedenti a quelle recenti; manca inoltre una chiara definizione di quali obblighi competano, quali soggetti coinvolgano, ed in quali termini;

nonostante la disciplina complessa, il decreto n. 22 del 1997 non prevede disposizioni di raccordo e coordinamento con le numerose altre norme che regolano autonomamente particolari categorie di rifiuti, quali gli oli usati, i rifiuti di origine animale, i fertilizzanti, per cui non risulta chiara la classificazione di tali categorie nell'ambito del decreto n. 22 del 1997, né il rapporto del decreto con le altre norme e categorie, il che aumenta l'incertezza;

il decreto n. 22 del 1997 si limita a distinguere i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi in base alla ricomprensione in appositi elenchi, e con la individuazione di separati obblighi ed oneri; nulla tuttavia è detto circa i criteri generali per l'attribuzione corretta dei codici che consentono la classificazione dei rifiuti in detti elenchi; la necessità per gli operatori di provvedere autonomamente e discrezionalmente genera possibilità di errore ed ulteriore incertezza;

l'attuazione del decreto n. 22 del 1997 è demandata ad oltre settanta decreti e regolamenti, di cui solo due sono stati formalmente emanati, mentre mancano tutti quelli essenziali alla comprensione ed alla concreta attuazione; inoltre, anche alla luce di tale mancanza, risulta obiettivamente squilibrato il severo ed articolato sistema sanzionatorio, che, pur

depenalizzando, prevede sanzioni pecuniarie elevatissime per la violazione di obblighi meramente tecnici e formali;

mancano inoltre disposizioni di coordinamento con le leggi in materia di agiudicazione e gare di appalto, che sconsigliano abusi nell'ambito della materia specifica, come nel caso degli appalti comunali per lo smaltimento, in cui si presentano concorrenti unici che, non contrastati da alcun concorrente in virtù di cartelli di fatto ed accordi commerciali di segmentazione del territorio, propongono corrispettivi assai superiori alle basi d'asta sostenibili dai comuni costringendo questi a mandare deserte le gare; in tale ambito, gioverebbero dei rilievi integrativi suggeriti dal coordinamento con l'autorità garante della concorrenza e del mercato;

molti di questi problemi sono stati avvertiti, ma nessuno è stato risolto dal citato decreto di modifica n. 389 del 1997, che si è risolto in una mera proroga dei termini;

lo stesso ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in una nota articolata del 21 novembre 1997, evidenzia come occorre « intervenire a chiarimento e rilettura ragionata della realtà che il decreto legislativo n. 22 del 1997 si proponeva di regolare. Il primo periodo applicativo aveva evidenziato più di un problema e notevolissime distorsioni ed interpretazioni, soprattutto da parte degli organi di controllo, assolutamente incapaci di coordinarsi fra loro (anche a causa della assoluta mancanza di qualsiasi norma interpretativa fornita dalle autorità centrali)... »: ciò rende evidente come non bastino modifiche isolate e puntuali, ma occorra probabilmente una organica revisione dell'intera materia -:

se condividono il rilievo delle numerose problematiche ed incertezze e siano a conoscenza della nota del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che in gran parte sancisce formalmente tale rilievo;

se ritengano di affrontare la questione in seno al Consiglio dei ministri,

ragionando organicamente sulle questioni nevralgiche dell'intera materia;

se non occorrono interventi incisivi per correggere le distorsioni determinate involontariamente da un provvedimento che doveva rappresentare una riforma onnicomprensiva ed innovativa avente rango di principi dello Stato, e per attuare con reale efficacia i lodevoli intenti di innovazione, razionalizzazione e semplificazione della materia espressi dal decreto n. 22 del 1997, in attuazione delle direttive comunitarie.

(2-00873)

« Saonara ».

(29 gennaio 1998)

### C) Interrogazione:

#### ***(Sezione 3 – Finanziamento delle attività formative nazionali)***

LO PRESTI, TATARELLA, GASPARRI, MIGLIORI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo dati Isfol ed Istat risulta che le attività formative nazionali di cui alla L. 845/78 impegnano una cifra pari a circa tremilacinquecento miliardi di lire, per un totale di circa ventimila corsi, con oltre trecentomila allievi/anno;

malgrado il notevole impegno finanziario del cofinanziamento nazionale e del Fse (Fondo strutturale europeo), risulterebbe che i criteri di selezione dei progetti approvati, in particolare quelli relativi al programma occupazione ed Adapt (di specifica competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale), avvengano secondo criteri assolutamente arbitrari, nella più totale carenza di sistemi di monitoraggio *ex ante* e di controllo *ex post* sui risultati prodotti dall'investimento pubblico e, soprattutto, con chiari parametri di carattere politico e di discriminazione ideologica;

in particolare, risulterebbe che, anche negli ultimi tempi, fra gli affidatari ed i soggetti gestori, singoli o consorziati, di alcune azioni formative del programma occupazione ed Adapt, ci siano enti ed associazioni che hanno vari gradi di contenziosi aperti con il ministero e/o le regioni erogatrici del Fse, che già usufruiscono di contributi della L. 40/87 e di numerose altre leggi nazionali e regionali;

malgrado ciò, tali enti continuano a fare il rendiconto dei propri costi generali, di costi di personale non docente e di immobili e di attrezzature già ampiamente sovvenzionate ed ammortizzate, in virtù di quanto su esposto, all'interno delle azioni formative approvate dal ministero del lavoro negli ultimi due anni e, pertanto, in grave violazione di legge;

sembrerebbe, inoltre, che la qualità di alcuni dei progetti approvati e dei loro contenuti formativi, affidati a soggetti terzi rispetto all'ente gestore, presentino un chiaro carattere modulare e ripetitivo, documentabile attraverso l'analisi di progetti simili nel Fse regionale ed in altri contesti comunitari e pertanto, in base a quanto previsto dalla circolare 98/95, non finanziabili come costo di progettazione, al contrario di quanto invece previsto nei *budget* finanziari allegati ai progetti formativi approvati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale;

oltre che nei progetti di competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale, tale prassi della progettazione ripetitiva e modulare (in particolare per alcuni enti a valenza nazionale che fanno riferimento alla triplice sindacale ed all'associazionismo cattolico di sinistra), sarebbe diventata una norma anche nelle attività regionali del Fse, ove, negli ultimi cinque anni, sarebbero stati portati in rendicontazione e finanziati numerosi costi, dalle spese per progettazione fino a quelli per l'elaborazione dei testi didattici e delle dispense, senza citare poi gli ammortamenti per i costi di software ed impianti,

tutti privi dell'originalità dell'opera d'ingegno e della non ripetitività previste, invece, dalle norme nazionali quali criteri indispensabili per renderli finanziabili e rendicontabili;

la situazione dei dipartimenti responsabili della formazione professionale all'interno del ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarebbe, ormai, talmente caotica che, in occasione del recente bando sui piani multiregionali scaduto il 30 settembre 1997, gli uffici non avrebbero fornito alcuna informazione telefonica sui progetti, né risposto a fax ed E-Mail di enti, violando pertanto le direttive comunitarie sulla pubblicità e l'informazione, e giustificando tale inadempienza con la scusa che il sistema dei centralini si sarebbe rotto;

risulterebbe, inoltre, che in molte regioni italiane sia invalsa la prassi, assolutamente illegale e contraria alle direttive comunitarie sulla concorrenza ed il libero mercato, di affidare azioni formative, co-finanziate dal Fse, ad enti convenzionati al di fuori delle normali logiche di concorrenza implicite nei bandi ma, comunque, non rispettate;

si trattenebbe di molte migliaia di formatori — circa 20.000, ivi compresi quelli a *part time* minimo — formalmente non assunti con contratti di dipendenza dagli enti regionali, ma, di fatto, finanziati da questi con impegni annuali di spesa imputati sui *budget* del Fse, a prescindere dalle attività formative effettivamente svolte e dai loro calendari operativi;

tali formatori sarebbero tutti provenienti dagli enti di formazione nazionali o regionali che fanno riferimento alla triplice sindacale ed all'associazionismo cattolico di sinistra;

tal situazione, particolarmente grave in regioni come la Sicilia (circa 5.000 formatori convenzionati), la Puglia (circa 1.900 formatori convenzionati), la Toscana, l'Emilia-Romagna, la Calabria, eccetera, avrebbe reso, di fatto, fortemente sospette, agli occhi dell'Unione Europea, le attività di rendicontazione delle regioni italiane che, con tale prassi di finanziamento pub-

blico del rapporto di lavoro anomalo dei formatori di enti convenzionati, si trovano nell'impossibilità di rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale in materia di gestione amministrativa e documentale, di rendicontazione ed erogazione dei finanziamenti;

in altre regioni, invece, con in testa la Campania, l'offerta esuberante di formatori degli enti vicini al sindacato ed all'associazionismo cattolico e di sinistra avrebbe portato all'assunzione diretta, nei Cfr, di migliaia di formatori pubblici, con il grave risultato di immobilizzare quote finanziarie consistenti dei rispettivi bilanci e di squalificare le attività formative pubbliche;

infine, risulterebbe che, in numerosi bandi regionali dell'anno formativo 1996-1997, sull'ob. 3 del Fse, siano stati posti criteri di punteggio e valutazione che danneggiano le norme sul libero mercato e la concorrenza e tendono, invece, a favorire gli enti storici, come il possesso (e non l'uso) di sedi proprie, il numero di propri dipendenti diretti, la storicità sul territorio, eccetera;

tali norme, oltre che inique, risultano ingiuste, in quanto favoriscono enti che non hanno mai documentato i propri risultati occupazionali e sono, invece, parte integrante del sistema formativo della prima Repubblica, inibendo o contingen-  
tando le attività dei nuovi enti e delle nuove agenzie formative che dispongono di tutta la potenzialità necessaria per rifor-  
mare un settore obsoleto —:

quali provvedimenti intendano assu-  
mere al fine di attivare un sistema di  
monitoraggio *ex post* su tutte le attività  
formative nazionali, a cominciare da quelle  
finanziate e di competenza del ministero  
del lavoro e della previdenza sociale, che  
possa condurre all'esclusione dai bandi di  
quegli enti ed associazioni che non hanno  
saputo garantire negli anni un valido rap-  
porto costi-benefici;

quanti e quali enti o associazioni di  
imprese siano stati finanziati negli ultimi  
cinque anni, dal ministero del lavoro e

della previdenza sociale per attività di carattere formativo cofinanziate dalla Unione europea;

quanti occupati abbiano prodotto ed a quale costo per occupato;

se non ritengano opportuno rendere noto l'elenco di tutti gli studi e le ricerche finanziati negli ultimi cinque anni dal ministero del lavoro e della previdenza sociale per tramite dell'Isfol, con i nominativi dei beneficiari e l'esatta localizzazione del materiale prodotto, al fine di renderne possibile una pubblica consultazione;

se non ritengano di dover rendere noto l'ammontare dei finanziamenti, impegnati nel 1996-1997 dal ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalle varie regioni, ad enti quali Enaip, Ecap, Ial, Cisl o altre associazioni d'impresa, società e consorzi di cui essi facciano parte;

se non ritengano di dover rendere noto l'ammontare dei finanziamenti erogati tra soggetti pubblici ad enti, associazioni ed imprese aderenti alla lega delle cooperative;

se non ritengano che gli enti convenzionati e quelli finanziati dalla legge n. 40 del 1987 violino la direttiva 92/50 CEE del 18 giugno 1992 e la conseguente normativa di attuazione e, in caso affermativo, come intendano adoperarsi per assicurare il rispetto di tale normativa. (3-01560)

(16 ottobre 1997)

#### D) Interrogazione:

##### **(Sezione 4 – Utilizzo di lavoratori in cassa integrazione in attività socialmente utili)**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 452/1987 autorizza la società Gepi a promuovere iniziative di reimpiego di lavoratori che beneficiano del

trattamento straordinario di Cassa integrazione anche presso le amministrazioni dello Stato mediante la realizzazione di progetti operativi concordati in settori aventi rilevanza sociale;

ai sensi della legge n. 223/1991 la società Gepi è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per promuovere iniziative di reimpiego di lavoratori di imprese interessate da processi di crisi industriale;

le pubbliche amministrazioni possono promuovere progetti socialmente utili per obiettivi di carattere straordinario;

al fine di assicurare l'ordinato funzionamento degli uffici, molte pubbliche amministrazioni, pur avendo attivato le necessarie procedure concorsuali, si sono trovate nella necessità di utilizzare, dovendo coprire numerosi posti vacanti, lavoratori in cassa integrazione straordinaria iscritti nelle liste di mobilità;

l'utilizzazione di detti lavoratori è a tempo determinato;

detti lavoratori, pur usufruendo delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non si vedono corrisposti i contributi previdenziali ed assistenziali né il contributo per il Servizio sanitario nazionale;

la mancata corresponsione dei suddetti contributi si tradurrà, per tutti coloro che avranno svolto attività socialmente utili, nella mancata corresponsione della pensione anche alla luce della nuova normativa secondo la quale la pensione verrà calcolata su base contributiva e non retributiva —:

se risponda al vero quanto esposto in premessa;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di eliminare una chiara situazione discriminatoria creatasi nei confronti del personale utilizzato in attività socialmente utili che, visti gli scopi per i quali sono state predisposte, non possono porsi in contrasto con le vigenti normative